



Comune di Massa Lubrense
PROVINCIA DI NAPOLI

Ordinanza N.
Data di registrazione

68
21/03/2026

OGGETTO: MISURE URGENTI E CONTINGIBILI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPATITE A (HAV) – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI FRUTTI DI MARE CRUDI.

SINDACO

PREMESSO che:

- la Regione Campania, con comunicato stampa del 19 marzo 2026, ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l'epatite A, alla luce dell'incremento dei casi registrati dall'inizio dell'anno, che richiede la massima attenzione in termini di sicurezza alimentare, sorveglianza epidemiologica e informazione ai cittadini;
- il suddetto intervento ha coinvolto i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica della Direzione Generale per la Tutela della Salute – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Veterinaria;
- con nota prot. n. 0076673/U del 20/03/2026 del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud, acquisita agli atti dell'Ente, è stato rappresentato che, a partire dal mese di gennaio 2026, nel territorio di competenza sono stati registrati n. 52 casi di epatite virale da virus A (HAV), malattia infettiva a trasmissione oro-fecale, con un significativo incremento dei casi nell'ultimo periodo;
- con la medesima nota l'ASL Napoli 3 Sud ha evidenziato la necessità di adottare misure urgenti a tutela della salute pubblica, proponendo ai Sindaci l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente di divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi negli esercizi pubblici, nonché la raccomandazione alla cittadinanza di non consumarli anche a domicilio, unitamente a specifiche misure igienico-sanitarie;

CONSIDERATO che:

- l'epatite A è una malattia infettiva acuta del fegato, trasmessa prevalentemente per via oro-fecale attraverso l'ingestione di acqua o alimenti contaminati;
- nella trasmissione alimentare un ruolo rilevante è svolto non solo dai molluschi bivalvi crudi o poco cotti, ma anche da altri alimenti consumati crudi o non adeguatamente trattati, quali frutta, verdure e frutti di bosco, nonché acqua non sicura;
- i molluschi bivalvi (cozze, vongole, ostriche), in quanto filtratori, possono accumulare particelle virali in acque contaminate, rendendo il consumo crudo o poco cotto particolarmente a rischio;
- l'incremento dei casi segnalato dall'Autorità sanitaria impone l'adozione di misure preventive urgenti e temporanee, al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio;
- sussistono i presupposti di contingibilità ed urgenza per l'adozione del presente provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la nota dell'ASL Napoli 3 Sud sopra richiamata;

ORDINA

A tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, alle attività di vicinato alimentare con consumo sul posto e alle attività di produzione destinata al consumo immediato:

il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi o non adeguatamente cotti.

RACCOMANDA

A tutta la popolazione:

- **di non consumare frutti di mare crudi anche presso il proprio domicilio;**
- **di consumare alimenti adeguatamente cotti, evitando il consumo di prodotti crudi o poco trattati;**
- **di lavare accuratamente frutta, verdura e frutti di bosco prima del consumo, utilizzando acqua potabile sicura;**
- **di utilizzare esclusivamente acqua proveniente da fonti controllate, evitando l'uso di acqua non sicura per il lavaggio degli alimenti o per la preparazione di bevande e ghiaccio;**
- **di rispettare le norme igieniche nella preparazione degli alimenti, con particolare riferimento al lavaggio delle mani, alla separazione tra cibi crudi e cotti e alla sanificazione di utensili e superfici;**
- **di non manipolare alimenti destinati ad altri soggetti in presenza di sintomi compatibili con epatite o disturbi gastrointestinali;**
- **di attenersi scrupolosamente alle ulteriori indicazioni igienico-sanitarie fornite dall'ASL Napoli 3 Sud.**

DISPONE

- la vigenza della presente ordinanza con efficacia immediata dalla pubblicazione e fino all'acquisizione di aggiornate valutazioni da parte dell'ASL Napoli 3 Sud sull'andamento epidemiologico;
- il rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Municipale e degli altri organi competenti, con particolare riferimento alla vendita abusiva di prodotti ittici;
- salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
- in caso di reiterazione delle violazioni, potrà essere disposta la sospensione dell'attività ai sensi della normativa vigente;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
 - 1) ASL Napoli 3 Sud
 - 2) Prefettura di Napoli
 - 3) Comando di Polizia Municipale
 - 4) Forze dell'Ordine competenti

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco F.F.

STAIANO GIOVANNA / Namirial

S.p.A./02046570426

(atto sottoscritto digitalmente)